

IMPOSTE E TASSE

di CLARA POLLET, SIMONE DIMITRI

Istituiti i codici tributo energia per il 2° trimestre 2023

Sono stati istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione del credito energia relativo al 2° trimestre 2023, il cui termine scade a fine anno.

Con apposita risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sono stati istituiti i codici tributo relativi ai crediti di imposta energia e gas calcolati sui consumi del **secondo trimestre 2023**. Ricordiamo che, anche per tale periodo, con l'art. 4 D.L. 30.03.2023 n. 34, è riconosciuta la misura agevolativa. In particolare, sono previste le seguenti misure, verificando che il costo sostenuto nel trimestre precedente (1° trimestre 2023) rispetto al 1° trimestre 2019 abbia subito un **incremento superiore al 30%**: sulle spese sostenute per la **componente energetica** acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023: **20%** a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese ed autoconsumata nel secondo trimestre dell'anno 2023; **10%** a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW; sulle spese sostenute per l'acquisto del **gas naturale** (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici) effettivamente utilizzato nel secondo trimestre dell'anno 2023: **20%** sia per le imprese a forte consumo di gas naturale che per le imprese diverse da queste. La disciplina di riferimento dei crediti d'imposta sopra elencati prevede che gli stessi, **entro la data del 31.12.2023**, siano utilizzati esclusivamente in **compensazione** ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, mediante modello F24, nella sezione Erario, con anno di sostenimento della spesa pari a 2023 oppure **ceduti** (solo per intero) **aterzi**.

I **codici tributo istituiti**, con la risoluzione 10.05.2023, n. 20/E, sono: **7015** denominato "*credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023)* - art. 4, c. 2, del D.L. 30.03.2023, n. 34 "; **7016** denominato "*credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023)* - art. 4, c. 3, del D.L. 30.03.2023, n. 34 "; **7017** denominato "*credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023)* - art. 4, c. 4, del D.L. 30.03.2023, n. 34 "; **7018** denominato "*credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023)* - art. 4, c. 5, D.L. 30.03.2023, n. 34 ". Con riguardo al **termine iniziale di fruizione del credito d'imposta**, in assenza di un'esplicita indicazione della norma primaria, si ritiene che lo stesso decorra dal **momento di maturazione del credito**, ossia dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo, nonché certificativo previsti dalla disciplina agevolativa in commento.

Si ritiene che le norme sopra indicate non ostino all' **utilizzo in compensazione dei relativi crediti d'imposta in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento**, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumati, con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all'art. 109 del Tuir, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto (FAQ pubblicata sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate in data 11.04.2022 e circolare 16.06.2022, n. 20/E).